



COMUNE DI MARTONE

89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

- UFFICIO TECNICO -

☎ (0964) 51356 - FAX (0964) 419128 - P. IVA : 00217520808 - C.C.P. 12475893

<http://www.comune.martone.rc.it>

E-mail: ufficiotecnico@comune.martone.rc.it - ufficiotecnico.martone@asmepec.it

PROT. N. 524

Allegati N.

Data 18 febbraio 2019

ORDINANZA N.RO 03/2019 **(TAGLIO ALBERI - LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIFFUSIONE** **DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO)**

IL SINDACO

DATO ATTO che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza elevata della Processionaria del Pino (Traumatocampapityocampa);

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

TENUTO CONTO che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze ad effetto urticante;

CONSIDERATO che:

- a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;
- al fine di porre fine alla problematica degli attacchi di processionaria nell'area del campo giochi comunale e nell'area scolastica via Colacà, in considerazione che le piante oggetto di attacco sono afferenti alla specie *Pinus radiata*, entità aliena rispetto al suo areale di distribuzione naturale.

ACCERTATO che lo stato precario vegetativo della stessa non è ottimale per le condizioni edafico-stazionali dell'area.

ACCERTATO altresì che la pianta, in detto stato di vegetazione, è suscettibile di attacchi da parte di detto patogeno e che interventi annuali di rimozione meccanica dei nidi non sono risolutivi della problematica.

CONSIDERATO che l'asportazione di una pianta aliena, in cattivo stato di vegetazione, non comporta danni dal punto di vista ambientale, né tantomeno al patrimonio arboreo comunale.

CONSIDERATO altresì che detta pianta può essere rimpiazzata con la messa a dimora di una latifoglia (es. tiglio), anche al fine di compensare la funzione ombreggiante necessaria per l'area,

ATTESO per quanto sopra riportato, di poter procedere in merito;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

VISTO il D.M. 30/10/2007 e s.m.i.;

ORDINA

- Il taglio dei pini radiati ubicati nell'area del campo gioco comunale localita' terre e nella area scolastica via colacà.
- La rimozione dei rami infestati e la distruzione dei nidi con il fuoco.

DISPONE

- L'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- La pubblicazione sul sito internet del Comune di Martone: www.comune.martone.rc.it;
- La trasmissione alle forze di Polizia competenti per territorio, al comando del Corpo Forestale dello Stato stazione di Gioiosa Ionica e al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'USL n. 5 di competenza, incaricati del controllo.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e art. 5 c. 3 della L. n. 241/1990 e smi contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza eccesso di potere o violazione della legge avanti il TAR oppure in via alternativa ricorso straordinario al presidente della repubblica.

Martone 18 febbraio 2019

Il Sindaco
Prof Giorgio Impettura

